

R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, conv., con modif., in L. 22 gennaio 1934, n. 36g (GG.UU. 5-12-1933, n. 281 e 30-1-1934, n. 24) - Ordinamento della professione di avvocato (Articoli estratti) (1)

(1) Ai sensi dell'art. 3 l. 24-2-1997, n. 27, il termine "procuratore legale" contenuto in disposizioni legislative vigenti, si intende soppresso o sostituito con il termine "avvocato".

**TITOLO I
Disposizioni generali**

8. - I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato (1) di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati (1) presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

I praticanti avvocati (1), dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali (2) del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore (3). Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti (4), in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero (5).

È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato (1) è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia" (6).

(1) Ai sensi dell'articolo 3 L. 27/1997 il termine procuratore legale deve intendersi soppresso o sostituito con il termine "avvocato". Tale legge ha soppresso l'Albo dei procuratori legali nel senso che oggi il praticante, con il superamento dell'esame di abilitazione professionale, assume direttamente il titolo di avvocato.

(2) Le originarie parole "alle preture" sono state così sostituite ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 19-2-1998, n. 51.

(3) Il primo periodo di tale comma è stato così modificato ex art. 246 del D.Lgs. 19-2-1998, n. 51.

(4) Le originarie parole "davanti alle medesime preture" sono state così sostituite ai sensi dell'art. 246 co. 1 del D.Lgs. 19-2-1998, n. 51; il medesimo articolo al comma 2 dispone: "2. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano fino a quando non sarà attivata la complessiva riforma della professione forense".

(5) Comma modificato dall'art. 10 L. 27-6-1988, n. 242.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 1 L. 24-7-1985, n. 406.

**TITOLO II
Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti**

16. - Per ogni Tribunale civile e penale è costituito un albo di avvocati (1). La data dell'iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati (1) procede al principio di ogni anno alla revisione dell'albo ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa

non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti (2).

È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto (2).

L'albo riveduto deve, a cura del Consiglio, essere comunicati al Ministro di grazia e giustizia, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed ai capi della Corte d'appello e dei Tribunali del distretto ed essere affisso nelle sale di udienza della Corte, dei Tribunali [e delle Preture] (3) del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Consiglio dell'ordine, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti [alle Preture] (3).

Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato [alle Preture] (3) del distretto della Corte d'appello ed è affisso nelle sale di udienza [delle Preture (3) medesime].

(1) L'originaria indicazione dell'albo dei procuratori legali è abrogata a seguito dell'emanazione della L. 27/1997 che ha soppresso tale figura.

(2) Gli attuali secondo e terzo comma hanno così sostituito l'originario secondo comma, in virtù dell'art. 1, n. 2, L. 23-3-1940, n. 254 (Modificazioni all'ordinamento forense).

(3) L'originario riferimento "alle Preture" non ha più ragion d'essere ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 51/98, che ha istituito il giudice unico di Tribunale.

17. - Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati (1) è necessario:

1. 1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;
2. 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3. 3) essere di condotta specchiatissima ed illibata;
4. 4) essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica;
5. 5) avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un avvocato (1) ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti [alle Preture] (2) ai sensi dell'art. 8;
6. 6) essere riuscito vincitore nell'esame preveduto nell'art. 20 (3);
7. 7) avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata (4).

Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

(1) L'originaria indicazione dell'albo dei procuratori legali è abrogata a seguito dell'emanazione della L. 27/1997 che ha soppresso tale figura.

(2) L'originario riferimento "alle Preture" non ha più ragion d'essere ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 51/98, che ha istituito il giudice unico di Tribunale.

(3) L'originario riferimento al "numero di posti messi a concorso", deve ritenersi caduto.

(4) Numero così modificato dall'art. 5 L. 27/1997.

18. - Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un avvocato (1), per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni da magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo, dai giudici onorari (2), dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere (3).

(1) Il termine "procuratore legale" è stato sostituito con quello di "avvocato" a seguito dell'emanazione della L. 27/1997 che ha soppresso l'albo dei procuratori legali.

(2) Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 19-2-1998, n. 51, le originarie parole "vicepretori onorari" sono state così sostituite.

(3) Cfr. D.P.R. 10-4-1990, n. 101 (Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato)

19. - (1). Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre (2).

(1) Originariamente, l'esame di avvocato avveniva attraverso un concorso il cui numero di posti veniva fissato dal Ministro di grazia e giustizia, su parere del Consiglio Nazionale forense che riportava, a sua volta, le indicazioni fornitegli dai singoli Consigli dell'Ordine. Tale disposizione è stata sospesa "temporaneamente" (ed i commi 1 e 2 abrogati) dal D.Lgs. D.Lgt. 7-9-1944, n. 215.

(2) Comma così modificato dall'art. 1 L. 20-4-1989, n. 142 (Modifiche agli esami di procuratore legale e di avvocato).

22. - (1)

1. 1. Gli esami di avvocato (2) hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello (3).
2. 2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia.
3. 3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici (4) anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'Università della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore.
4. 4. Gli avvocati componenti le commissioni di esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.
5. 5. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. 6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi

tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuno delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta.

(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, n. 5, L. 23-3-1940, n. 254 e poi dall'art. 1, L. 27-6-1988, n. 242.

(2) Ai sensi della L. 27/1997, il termine "procuratore legale" è stato soppresso e sostituito da "avvocato".

(3) Comma così sostituito dalla L. 20-4-1989, n. 142 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato).

(4) Ai sensi dell'art. 4 L. 27/1997 che aumenta a dodici gli anni per poter essere abilitati innanzi alle giurisdizioni superiori, anche il termine di otto anni contenuto nel presente articolo deve intendersi aumentato a dodici.